

ASSOCIAZIONE MUSICALE "AGER COSANUS" APS

Via Guerrazzi n. 8 – 58015 ORBETELLO – Gr

C.F. 91007190530

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

MODIFICA STATUTO

Il 12 marzo 2024, alle ore 21,30, presso la Chiesa di San Paolo della Croce, Via Civinini loc. Neghelli n.15, Comune ORBETELLO, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione Musicale Ager Cosanus APS, in prima convocazione, come previsto e regolamentato dallo Statuto art.9 e 11, come da convocazione inviata per mail agli associati in data 24/2/2024 (si allega copia) e nelle altre forme previste dallo Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche all'art.1 dello statuto riguardo la sede associativa
- 2) Varie e eventuali

A norma dell'art.9 dello Statuto Sociale, assume la presidenza Il Presidente dell'Associazione Mario Brothel che propone come Segretario a verbalizzante il Signor Segato Riccardo che accetta. Sono presenti n° 37 associati su 55 iscritti di cui n°27 in proprio e n°10 per delega.

Il Presidente rileva che l'Assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti 50% più una degli iscritti, corrisponde a quello richiesto dallo Statuto all'art.11, per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'Assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

1) Il Presidente illustra l'ordine del giorno e comunica ai presenti che dovendo trasferire la Sede Sociale in altro comune, è necessario modificare lo Statuto vigente, cambiando il primo paragrafo dell'Art.1 dello Statuto laddove recita **"E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Codice del terzo settore (D.lgs.n.117/2017 e successive modifiche), l'Associazione di Promozione Sociale "Associazione Musicale Ager Cosanus APS", da ora in avanti denominata Associazione, con sede legale nel Comune di Orbetello provincia di Grosseto e con una durata a tempo indeterminato"** in **"E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Codice del terzo settore (D.lgs.n.117/2017 e successive modifiche), l'Associazione di Promozione Sociale "Associazione Musicale Ager Cosanus APS", da ora in avanti denominata Associazione, con sede legale nel Comune di Monte Argentario provincia di Grosseto Corso Umberto I n°19 a Porto Santo Stefano e con una durata a tempo indeterminato"**

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n°37; contrari nessuno. Il Presidente dichiara dunque approvato il nuovo Statuto associativo che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro, come previsto dall'art. 82, co.3 e co.5 del D.Lgs. n.117/2017.

2) Come secondo punto all'ordine del giorno, "varie e eventuali", non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23,00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Direzione Provinciale di Grosseto

Ufficio Territoriale di Orbetello

Registrato il 3 MAR 2024

al N. 138/1 vers. 3

imposta versata di €

Esse 2° originale



IL FUNZIONARIO DELEGATO

Firma Ubertelli
FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

A norma dell'art. 9 dello Statuto Sociale, assume la presidenza Il Presidente dell'Associazione Mario Brolet che propone come Segretario a verbalizzante il Signor Segato Riccardo che accetta. Sono presenti n° 37 associati su 55 iscritti di cui n° 27 in proprio e n° 10 per delega.

Il Presidente rileva che l'Assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti 50% più una degli iscritti, corrisponde a quello richiesto dallo Statuto all'art. 11, per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'Assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

1) Il Presidente illustra l'ordine del giorno e comunica ai presenti che dovendo trasferire la Sede Sociale in altro Comune, è necessario modificare lo Statuto vigente, cambiando il primo paragrafo dell'Art. 1 dello Statuto laddove recita "E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Codice del terzo settore (D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche) l'Associazione di Promozione Sociale "Associazione Musicale Agor Cosanus APS". da ora in avanti denominata Associazione, con sede legale nel Comune di Orbetello provincia di Grosseto e con una durata a tempo indeterminato" in "E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Codice del terzo settore (D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche) l'Associazione di Promozione Sociale "Associazione Musicale Agor Cosanus APS", da ora in avanti denominata Associazione, con sede legale nel Comune di Monte Argentario provincia di Grosseto Corso Umberto I n° 19 a Porto Santo Stefano e con una durata a tempo indeterminato".

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accetta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 37; contrari nessuno. Il Presidente dichiara dunque approvato il nuovo Statuto associativo che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro, come previsto dall'art. 82, co. 3 e co. 2 del D.lgs. n. 117/2017.

2) Come secondo punto all'ordine del giorno, "varie e eventuali", non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23,00, dello stesso giorno, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

STATUTO "ASSOCIAZIONE MUSICALE AGER COSANUS APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Codice del terzo settore (D.lgs.n.117/2017 e successive modifiche), l'Associazione di Promozione Sociale "Associazione Musicale Ager Cosanus APS", da ora in avanti denominata Associazione, con sede legale nel Comune di Monte Argentario provincia di Grosseto Corso Umberto I n°19 a Porto Santo Stefano e con una durata a tempo indeterminato.

L'acronimo APS sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al relativo Registro regionale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito territoriale dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione è democratica, apolitica ed apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente inerenti la diffusione e lo sviluppo della cultura e dell'arte e in particolare l'incremento del canto corale e di ogni attività musicale.

Si propone di ricercare, sperimentare, produrre e diffondere musiche con riferimento al patrimonio culturale locale, toscano, italiano ed internazionale.

Le competenze di azione della Associazione sono quelle della cultura, della musica, dello spettacolo, del turismo, del recupero e salvaguardia della musica antica e moderna, sacra e profana, italiana e internazionale e della sua esecuzione pubblica.

L'Associazione svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), comma 1, art. 5 Codice del terzo settore); in particolare, l'Associazione esercita attività di interesse nazionale, favorendo e organizzando manifestazioni musicali, culturali, ricreative rassegne ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, leggera classica, lirica anche in forma aggregata con altre Associazioni ed Enti con finalità analoghe;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale di cui al presente articolo (lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del terzo settore) in particolare, l'Associazione esercita, promuove e gestisce corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, lezioni-concerto, laboratori di musica d'insieme, registrazioni fonografiche ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia tra bambini che tra ragazzi e gli adulti;

- può istituire borse di studio, contributi di diversa natura ed altri sussidi economici per incentivare ricerche culturali, anche relative alle tradizioni popolari del comprensorio sud della Provincia di Grosseto e dell'intera Maremma;
- collabora con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali, le Università, i Conservatori di Musica, nonché con Enti pubblici e privati, sia italiani che esteri;
- svolge attività caritatevoli e filantropiche a favore di persone svantaggiate e di Istituzioni che si occupano di disagio sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore).

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale; la loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Tipologie Associati

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, partecipino alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente.

Gli Associati sono: fondatori, ordinari, sostenitori, onorari.

- a. Sono Associati fondatori quelli che sono intervenuti all'Assemblea costitutiva. I fondatori ancora aderenti

all'Associazione hanno il compito di controllare che l'attività associativa sia conforme allo spirito costitutivo e allo scopo statutario dell'Associazione stessa. Potranno essere chiamati ad esprimersi in caso di difficoltà interpretative dello Statuto. Gli stessi potranno fornire il loro parere non vincolante su tutte le problematiche che si presentano nella gestione dell'Associazione.

- b. Sono Associati ordinari coloro che, dopo aver richiesto l'inserimento nell'organico del coro come coristi o musicisti e dopo aver superato il periodo di prova prescritto, vengono ammessi.
- c. Sono Associati sostenitori coloro che offrono la propria collaborazione nelle attività non prettamente musicali del coro.
- d. Sono Associati onorari coloro che, persone fisiche o Enti, abbiano dato un contributo di grande valore ai temi di interesse generale dell'Associazione dichiarando di condividerne le finalità. La divisione degli Associati nelle suddette categorie non implica nessuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Associato, in particolare, ha il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 4 - Ammissione Associati

Per l'ammissione alla Associazione, ad eccezione degli Associati onorari, è necessario che gli aspiranti associati rivolgano domanda al Consiglio Direttivo indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, autorizzazione alla pubblicazione delle foto eseguite durante le attività del gruppo ed al trattamento, per i soli fini interni, dei dati personali. Inoltre, dovranno dichiarare di attenersi al presente Statuto, al Regolamento di funzionamento e a tutte le delibere degli organi associativi. E' compito del Maestro del coro circa la sussistenza o meno dei requisiti necessari, dal punto di vista vocale/canoro, dei singoli candidati alla qualifica di Associato Ordinario. E' compito del Consiglio Direttivo, deliberare secondo criteri non discriminatori, l'ammissione come Associato. In caso di non ammissione, motivata dal Consiglio Direttivo, l'interessato potrà presentare ricorso entro 30 giorni all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 5 - Diritti Associati

Gli Associati dal momento dell'ammissione, con delibera annotata nel libro soci, godono del diritto attivo e passivo, hanno diritto di ricevere, la tessera associativa di validità di un anno solare, di usufruire di tutte le strutture, degli eventuali servizi, attività, prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione,

nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee, di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.

Gli Associati hanno anche il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare tutti i libri associativi, con preavviso scritto di 15 giorni. Tutti gli Associati maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 - Obblighi Associati

Gli Associati sono tenuti al pagamento, entro il 30 gennaio di ogni anno, della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, ed alla osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi.

E' altresì obbligo degli Associati:

1. Rispettare le disposizioni del presente Statuto, del suo Regolamento di funzionamento e di ogni deliberazione adottata dagli Organi dell'Associazione;
2. partecipare con impegno, serietà e con la massima assiduità possibile alle prove fissate dal Maestro del Coro ed agli impegni approvati dal Consiglio, avvisando tempestivamente sempre il Segretario per le indisponibilità;
3. custodire sotto la propria responsabilità le partiture e ogni altro materiale che venga loro affidato per la realizzazione dei fini sociali.
4. il socio non può svolgere o tentare di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione o che in qualunque modo arrechino o possano arrecare gravi danni, anche morali all'Associazione.
5. Di fornire le prestazioni artistiche a favore dell'Associazione a titolo gratuito e volontario.

Art. 7 - Scioglimento rapporto associativo

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Gli Associati possono sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Gli Associati sono esclusi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi associativi;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote associative senza giustificato motivo;
- c. quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali alla Associazione;

- d. quando, se coristi, non partecipino alle prove di teoria e di pratica per sei mesi consecutivi, senza l'autorizzazione del Maestro del Coro;
- e. quando, se associati sostenitori, con incarichi associativi, non partecipino alla attività del coro per 6 mesi consecutivi, senza l'autorizzazione del Presidente;

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo salvo ratifica della Assemblea e ne verrà data comunicazione all'interessato, anche tramite e-mail.

Gli Associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando la/le quote associative non versate.

Gli Associati potranno opporsi alla deliberazione di esclusione, presentando ricorso entro 30 giorni alla Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 8 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- c. l'Organo di controllo, se scelto dall'Assemblea o se obbligatorio per Legge.
- d. Il Comitato Artistico, se scelto dall'Assemblea

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa.

E' presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da un Associato nominato dalla stessa Assemblea.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta: mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, (mail, whatsapp, sms) fax o telegramma presso l'indirizzo da ciascuno comunicato in forma scritta all'Associazione, inviata almeno 10 giorni prima della Assemblea; è ammessa la comunicazione a proprie mani degli Associati che firmeranno una liberatoria per ricevuta. La convocazione deve contenere, oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante. In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l'Assemblea straordinaria anche in deroga ai 10 giorni previsti ma con un minimo di preavviso di 48 ore portando a conoscenza degli Associati il motivo dell'urgenza.

Art. 10 - Competenze Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a. approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b. approva il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale in caso di raggiungimento delle soglie di Legge;
- c. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se istituito, dell'Organo di controllo;
- d. ratifica circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- g. approva gli eventuali Regolamenti interni;
- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i. revoca il Presidente e il Maestro del Coro con il voto favorevole della metà più uno degli Associati;
- j. nomina il Presidente onorario su proposta del Consiglio Direttivo;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 degli Associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbali delle assemblee degli Associati, rimangono a disposizione nei locali dell'Associazione per i 10 giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 11 - Quorum Assemblea

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, in proprio o per delega.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati, in proprio o per delega.

In ambedue i casi, delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse.

In particolare, per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno il 50% + 1 degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto al voto.

Art. 12 - Rappresentanza in Assemblea

Ogni Associato, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli Associati, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 Associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri compreso tra 5 e 7 eletti dall'Assemblea, per la durata di 3 anni.

I Consiglieri possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

In caso di dimissioni di un Consigliere, l'Assemblea potrà decidere se cooptare il primo dei non eletti oppure procedere a nuova elezione del Consiglio Direttivo, necessaria quest'ultima in caso di dimissioni concomitanti di più di un Consigliere.

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere-Economo e il Segretario. Nel caso in cui non sia possibile eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere o il Segretario, l'Assemblea deciderà come procedere. Il Consiglio Direttivo allo scadere del mandato rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno una volta l'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra le altre, svolge le seguenti funzioni:

- Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che
- a. redige i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. redige i progetti di bilancio di esercizio e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. determina l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento;
 - e. delibera sulla ammissione dei nuovi Associati;
 - f. delibera sulla esclusione degli Associati;
 - g. svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione associativa;
 - h. nomina il Maestro del Coro e ne propone all'Assemblea la revoca;
 - i. nomina, sentito il Maestro del Coro, un direttore artistico;
 - j. propone all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario;
 - k. delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - l. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - m. cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Associazione o ad essa affidati.

Art. 14 - Presidente

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Egli presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati da tali organi ai quali riferisce dell'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanza liberatoria ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi attività giudiziaria. E' sua facoltà conferire deleghe, preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.

Art. 15 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o lontananza e in caso di rinuncia o in caso di impedimento sia temporaneo che definitivo.

Art. 16 - Segretario

Il Segretario, che resta in carica sino alla decadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri associativi, dei bilanci e della documentazione

contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto. Provvede ad eseguire le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In tutte le sue attività può conferire deleghe, preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.

Art.17 - Tesoriere - Economo

L'Economo-Tesoriere cura l'amministrazione contabile dell'Associazione e si incarica della tenuta del libro di cassa, di redigere il rendiconto, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio. Fa visionare agli associati che ne fanno richiesta il libro di cassa e i documenti bancari, in sua presenza, presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 - Organo di controllo

L'Organo di controllo è formato da 3 persone anche esterne alla Associazione a tale scopo elette. Tale organo è presieduto dalla persona che ha ricevuto il maggior numero di preferenze. La sua durata è pari a quella del Consiglio Direttivo: in caso di scioglimento del Consiglio Direttivo, prima della naturale scadenza, anche i componenti dell'Organo di controllo decadono automaticamente. Compito dell'Organo di controllo è quello di visionare il Bilancio di esercizio presentato dal Consiglio Direttivo, di riscontrarne l'esatta formazione e di informare l'Assemblea della corretta tenuta patrimoniale della Associazione. E' facoltà dello stesso Organo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso venga a deliberare su problemi contabili e fiscali.

In caso di superamento dei requisiti previsti dalla Legge, si applica la disciplina di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore.

Art.19 - Il Comitato Artistico

Il Comitato Artistico è nominato dall'Assemblea che sceglie tra una rosa di coristi proposti dal Consiglio uscente, ed è composto da cinque elementi, quattro del coro più il Direttore Artistico che lo presiede. In caso di dimissioni o decadenza per qualsiasi altro motivo di uno dei componenti, l'Assemblea è titolare del potere di nomina del successore. Compito del Comitato Artistico è la predisposizione del programma artistico da sottoporre alla discussione del Consiglio Direttivo e successivamente alla ratifica dell'Assemblea.

Art. 20 - Maestro del Coro-Direttore Artistico

Il Maestro del Coro-Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo. Il suo incarico ha durata illimitata sino a revoca dello stesso.

Il Maestro del Coro definisce l'organico del coro per le esecuzioni pubbliche.

E' sua facoltà proporre al Consiglio Direttivo la nomina di alcuni collaboratori musicali anche all'interno del coro che ne affianchino la preparazione sia del repertorio che dei coristi.

Il Maestro del Coro esprime per scritto il proprio parere sulla richiesta di ammissione degli Associati ordinari cantori.

E' facoltà del Maestro del Coro di inserire elementi estranei alla Associazione da utilizzare in qualità di musicisti. Egli risponde del loro comportamento corretto per il buon nome della Associazione stessa. Il Direttore Artistico-Maestro del coro presiede il Comitato artistico e se ne avvarrà della sua collaborazione.

Art. 21 - Cariche associative

Le elezioni alle cariche associative possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

La proclamazione degli eletti dovrà essere fatta dall'Ufficio Elettorale composto da due scrutatori e dal Segretario uscente. E' ammesso il voto per delega come previsto dall'Art. 12.

E' ammessa la candidatura di Associati 8 giorni prima dell'Assemblea indetta per la nomina del Consiglio Direttivo. Gli eventuali candidati dovranno dare la loro disponibilità ad accettare la carica. La non accettazione comporta l'automatica decadenza dal Consiglio Direttivo. In caso di rinuncia ad eventuali incarichi conferiti, l'Assemblea decide nuovamente per la assegnazione delle cariche non ricoperte.

Art. 22 - Patrimonio

Il patrimonio della Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 - Divieto distribuzione utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all' art. 6 del Codice del terzo settore. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito scelto dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con due firme congiunte tra il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 25 - Bilanci

Il bilancio di esercizio è annuale e riflette l'anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa. Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per 10 giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione. Alla operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, il bilancio di esercizio approvato dalla Assemblea deve essere depositato presso il Registro stesso.

Art. 26 - Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, in cui deve essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 27 - Assicurazione

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 28 - Scioglimento Associazione

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

Art. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Il Segretario

Segato Riccardo

Il Presidente

Brothel Mario

Art. 26 - Libri

- L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui deve essere trascritto anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuto a cura dello stesso Organo.
- Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 27 - Assicurazione